



CONVENZIONE

tra

il **Consorzio di bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico** (di seguito per brevità anche “*Consorzio L.E.B.*”), con sede in Cologna Veneta (VR), via Tiro a Segno, 7 (c.f. 80015510235), in persona del suo Presidente pro tempore nonché legale rappresentante, Paolo Ferraresso, a ciò autorizzato ai sensi della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____;

e

il **Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque** (di seguito per brevità anche “*Consorzio A.R.I.C.A.*”), con sede in Arzignano (VI), via Ferraretta, 10 (c.f. 90007240246), in persona del suo Presidente pro tempore, nonché legale rappresentante, Vincenzo Forte, giusta Delibera dell’Assemblea consortile n. 01 del 07.02.2025,

PREMESSO CHE

- ❖ con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 323 in data 16.02.2001 è stato approvato il progetto per la realizzazione del completamento del collettore terminale degli effluenti depurati del bacino conciarario Agno – Chiampo (a servizio degli impianti di depurazione di Trissino, Arzignano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore e Lonigo);
- ❖ con parere n. 3005 in data 14.12.2000, allegato alla precitata Deliberazione n. 323, formandone parte integrante, la Commissione Tecnica Regionale del Veneto – Sez. Ambiente, si è espressa favorevolmente in relazione al progetto di cui al precedente punto, subordinatamente all’osservanza di alcune prescrizioni, che, espressamente, dispongono tra le altre:

(...) che sia stipulata una convenzione fra Consorzio dei 5 impianti e L.E.B. per la gestione dei costi dovuti alla maggior portata idrica per la vivificazione territoriale (...);

- ❖ dalla D.G.R.V. sopra citata si evince inoltre che l’approvazione del progetto è subordinata al verificarsi dell’autorizzazione da parte del L.E.B. per le portate d’acqua;

CONSIDERATO CHE

- con Decreto n. 1603 in data 18 novembre 1988 del Ministero dei LL. PP. di concerto col Ministero delle Finanze, è stato concesso al Consorzio L.E.B., fatta salva la clausola di precarietà, di derivare, dalla sponda sinistra del fiume Adige in località Bova del Comune di Belfiore (VR), una portata d'acqua non superiore a 17 mc/s (moduli 170) nel periodo 16 Aprile - 30 Settembre di ogni anno, per irrigare una vasta zona di terreni situati in sinistra dell'Adige, nelle Province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia, nell'ambito di un comprensorio di complessivi 106.496 ettari attualmente irrigabili;
- il Consorzio L.E.B., con nota n. 123 di Prot. in data 29.01.1999, ha richiesto al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale della Difesa del Suolo, tramite il Magistrato alle Acque - Nucleo Operativo di Verona, nonché alla Autorità di Bacino del Fiume Adige:
 - ... *concedersi l'aumento della portata di concessione assentita in via provvisoria per 17 mc/s (170 moduli), a 40 mc/s (400 moduli) nel periodo 1° aprile-30 settembre a scopi irrigui e vivificatori;*
 - *vincolarsi eventualmente l'effettiva entità del prelievo ad un preciso dato di portata presente in Adige, riferito alla stazione di Boara Pisani, con un minimo di attingimento pari a 25 mc/s (250 moduli), al fine di garantire la portata di rispetto del fiume;*
 - *assegnarsi al Consorzio L.E.B. una portata di 10 mc/s (100 moduli) nel periodo 1° ottobre-31 marzo per la vivificazione territoriale (...);*
- con nota n. 1517/PP.3P di Prot. in data 27.07.2000, l'Autorità di Bacino del fiume Adige, a seguito della richiesta di cui sopra, ha disposto che:
- la portata minima da garantire alla sezione di Boara Pisani (in Adige) possa essere individuata in 80 mc/s (metri cubi al secondo);
- le portate eccedenti la soglia indicata possono essere derivate dal Consorzio L.E.B. secondo una proporzione tabellare allegata alla nota in argomento e comunque non oltre i 30,80 mc/s (durante il periodo irriguo);
- i 10 mc/s richiesti per la vivificazione territoriale vanno considerati all'interno del massimo consentito e comunque sono assoggettati al rispetto della soglia minima;
- con successiva nota n. 8864 di Prot. in data 13.07.2001, l'Unità Periferica del Genio Civile di Verona, recependo quanto disposto dall'Autorità di Bacino del fiume Adige con nota n. 1517/PP.3P di Prot. in data 27.07.2000, ha autorizzato con prescrizioni il Consorzio L.E.B., per il periodo di anni 1, prorogabile fino ad un massimo di anni 5, al prelievo sperimentale di

30,80 mc/s nel periodo irriguo 1° aprile – 30 settembre e di 10 mc/s nel periodo 1° ottobre – 31 marzo;

- tale autorizzazione è stata progressivamente rinnovata fino a quella più recente, concessa con Decreto della Regione Veneto n. 00516 del 16 ottobre 2012. Con tale provvedimento, inoltre, la Regione del Veneto ha deliberato di concedere al Consorzio L.E.B., in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. n. 1603 del 18 novembre 1988 e fino alla scadenza della concessione prevista per il 15 aprile 2014, la derivazione secondo una modulazione mensile delle portate, intese come valori massimi derivabili;
- con DGRV n. 1464 del 29.10.2015 la Regione Veneto ha mantenuto il regime di prelievo precedentemente concesso, con valore derivabile medio di 26,5 mc/s per il periodo 15 marzo-15 ottobre e di massimi 10 mc/s per il periodo non irriguo, quest'ultimi ridotti a 6,5 mc/s qualora non vi siano problemi determinati da particolari esigenze di vivificazione concordate con l'Unità Periferica Genio Civile di Verona;
- con DGRV n. 962 del 22.06.2016 la Regione Veneto ha prorogato per ulteriori 3 anni il termine della concessione di derivazione già assentita;
- con DGRV n. 737 del 04.06.2019 la Regione Veneto ha prorogato per ulteriori 3 anni il termine della concessione di derivazione già assentita;
- con successiva DGRV n. 488 del 29 aprile 2022, è stato disposto che il provvedimento di presa d'atto (lettera a) dell'articolo 17bis L.R. 12/2009 - DGR 14/2022) delle risultanze istruttorie costituisce, per le domande dei Consorzi di bonifica ritenute ricevibili (compresa quella del Consorzio L.E.B.), titolo all'esercizio provvisorio delle derivazioni finora esercitate, fino all'emissione del provvedimento finale, ai sensi dell'articolo 17bis, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 12/2009.

ATTESO CHE

- in data 4 dicembre 2002 è stato sottoscritto tra il Consorzio L.E.B. ed il Consorzio A.R.I.C.A. un Accordo provvisorio avente durata biennale, a far data dal 1° gennaio 2002;
- tale Accordo è stato reiteratamente prorogato con cadenza annuale e da ultimo sino al 31 dicembre 2017;
- in data maggio 2017 è stato sottoscritto l'Accordo Novativo finalizzato all'aggiornamento dell'“Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino” laddove, all'art. 7 “Scadenze, impegni e riparto delle risorse per l'attuazione dell'Accordo”, par. 4 lett. iii), è testualmente previsto

che: “Il Consorzio L.E.B. si impegna a garantire il mantenimento del flusso idrico nell’asta del Fratta – Gorzone, compatibilmente con cause di forza maggiore e con l’equilibrio del bilancio idrico del Fiume Adige”;

- in data 20 dicembre 2017 è stata sottoscritta tra il Consorzio L.E.B. ed il Consorzio A.R.I.C.A. una Convenzione avente durata triennale, a far data dal 1° gennaio 2018;
- tale Convenzione è stata prorogata con cadenza annuale e da ultimo sino al 31 dicembre 2023;
- è di competenza della Regione Veneto definire i volumi della derivazione per gli scopi di vivificazione territoriale, che possono pertanto essere oggetto di variazione (giusta nota della Regione del Veneto – Direzione Difesa del Suolo n. 533 del 13.04.2018);
- con Decreto n. 386 del 23.12.2024 del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del 29 dicembre 2020 e ss.mm.ii. è stato disposto il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nel corso d’acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR), del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montebello Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza con validità dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2028;
- con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 14992 del 22.06.2026 si è provveduto a prendere atto delle risultanze del tavolo tecnico per la predisposizione del “Protocollo per la Gestione delle acque del Fratta” e del relativo documento conclusivo, con particolare riferimento, per quanto attiene alla presente Convenzione, al paragrafo 5.3.2 “Azioni in caso di ridotto o nullo apporto dal canale irriguo Adige Guà”, ovvero alle azioni da porre in essere qualora si verifichi una riduzione della portata di vivificazione rilasciata dal canale irriguo Adige Guà nel Fratta rispetto alla portata di riferimento ad oggi riconosciuta in 6 mc/s, nonché alle seguenti ulteriori specificazioni:

✓ *il rilascio da parte del L.E.B. della portata di vivificazione nel Fratta è un intervento previsto dal progetto del prolungamento del collettore approvato nei primi anni 2000, per il quale a suo tempo la Regione Veneto aveva richiesto “la certezza dell’autorizzazione” e prescritto la stipula della convenzione sopra richiamata;*

- è emersa da ambo le parti la necessità di addivenire ad un rinnovo dell’Accordo in essere, sia sotto il profilo della durata degli effetti che delle modalità di quantificazione e liquidazione del contributo relativo agli oneri di gestione da porre a carico del Consorzio A.R.I.C.A.;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. Gli atti richiamati nelle premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo ancorché non materialmente allegati.

Art. 2 – Durata dell'accordo

La presente Convenzione ha durata di anni 2 (due), e precisamente dal 01.01.2027 e sino al 31.12.2028, successivamente prorogabile di 12 (dodici) mesi in 12 (dodici) mesi in mancanza di disdetta unilaterale che dovrà essere fatta pervenire alla parte interessata con almeno 120 giorni, naturali, successivi e continui precedenti la scadenza naturale.

Art. 3 – Derivazione sul fiume Fratta

Il Consorzio L.E.B., conformemente alle prescrizioni della Giunta Regionale del Veneto, immette attraverso la propria infrastruttura in concessione una portata d'acqua sul fiume Fratta nella misura di riferimento ad oggi riconosciuta in 6 mc/s.

Le parti prendono atto che tale immissione è comunque subordinata alla legittimazione concessa dalla competente autorità regionale, tramite il rilascio dell'apposito atto concessorio di derivazione, ed alle prescrizioni ivi contenute e, comunque, a quelle in essere di cui alla nota n. 804 di Prot. in data 30.03.2015, trasmessa dall'Autorità di Bacino del fiume Adige al Consorzio L.E.B., e recepite dall'Unità Periferica del Genio Civile di Verona. Il Consorzio L.E.B. si impegna a trasmettere, l'algoritmo di calcolo della portata e il segnale analogico in tempo reale della misura della portata immessa nel fiume Fratta al Consorzio A.R.I.C.A..

Art. 4 – Gestione della derivazione e del Canale Adige Guà

La gestione delle opere, così come la loro manutenzione, per consentire la derivazione di cui all'art. 3 che precede, avverrà ad insindacabile cura del Consorzio L.E.B..

Si precisa che la derivazione potrà subire interruzioni da parte del Consorzio L.E.B., previo interessamento agli Enti preposti ed in osservanza di eventuali indicazioni/direttive dagli stessi pervenute (rif. Protocollo per la Gestione delle acque del Fratta).

Applicazione penali in caso di fatto imputabile al Consorzio L.E.B.

Qualora, per effetto di interventi manutentivi di competenza del Consorzio L.E.B., ovvero per negligenza, imperizia o inosservanza delle disposizioni operative applicabili imputabili al Consorzio L.E.B. stesso, le modalità di rilascio della portata vivificatoria risultino difformi dai volumi e dalle modalità richiesti dalla Regione del Veneto, si applica la penale di € 1.200,00 per ogni giorno di inadempimento, e comunque proporzionalmente all'effettivo volume scaricato rispetto alla soglia minima di 6 mc/s.

Applicazione penali in caso di fatto non imputabile al Consorzio L.E.B.

Qualora, altresì, in occasione di interventi manutentivi di competenza di ENEL Green Power, si verifichi una riduzione della portata resa disponibile tale da determinare il mancato rispetto della quota minima di 6 m³/s, si applica la penale di € 1.200,00 ogni 3 giorni di nullo apporto. Tale importo è riferito all'intera portata di 6 m³/s e verrà applicato in misura proporzionale in caso di riduzioni parziali (ad esempio: € 600,00 per una riduzione di 3 m³/s).

E' inclusa l'applicazione delle penali, nella misura di cui al capoverso che precede, così come ogni altra conseguenza economica di natura sanzionatoria prevista dal presente accordo qualora l'interruzione, la riduzione o la rimodulazione della derivazione, della portata immessa o del rilascio della portata vivificatoria sia conseguenza dell'adozione o dell'esecuzione di ordinanze, decreti, provvedimenti, prescrizioni, direttive o altri atti vincolanti emanati da enti o autorità sovraordinati o comunque competenti in materia di gestione della risorsa idrica, sicurezza idraulica, tutela ambientale o protezione civile.

Rientrano nella fattispecie di cui al capoverso che precede, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto (OPGR), i provvedimenti della Regione del Veneto, le disposizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e gli atti delle altre autorità competenti che impongano o rendano necessaria una riduzione o una diversa modulazione delle portate rispetto a quelle previste dal presente accordo. Sono altresì incluse la riduzione o la rimodulazione della derivazione richiesta dallo stesso Consorzio A.R.I.C.A..

Importo massimo delle penali

L'importo massimo delle penali non potrà essere superiore al limite del valore della quota variabile-cauzionale definita al successivo articolo n. 5, oltre il quale sarà discussa l'intera Convenzione.

Fattispecie non soggette all'applicazione di penali

Non si applicano le penali previste dal presente articolo qualora l'interruzione o la riduzione della derivazione sia resa necessaria da eventi meteorologici e idraulici che impongano l'adozione delle misure previste dal Protocollo di gestione dei livelli di piena del fiume Fratta, ovvero dall'emissione di avvisi di criticità idrogeologica da parte del Centro Funzionale Decentrato (CFD) della Regione del Veneto, quando tali circostanze comportino o rendano necessaria l'interruzione o la limitazione della derivazione per ragioni di sicurezza idraulica o di protezione civile.

L'esclusione opera limitatamente al periodo di effettiva sussistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione o la riduzione della derivazione, purché le misure adottate risultino coerenti con il Protocollo, con gli avvisi e le indicazioni delle autorità competenti e con le esigenze di sicurezza idraulica.

Divieto di cumulo di penali

Qualora uno stesso evento, fatto o circostanza determini la contestuale ricorrenza di più fattispecie assoggettate a penale ai sensi del presente articolo, le relative penali non sono cumulabili al verificarsi delle seguenti circostanze in via alternativa tra loro:

- medesimo deficit di portata;
- medesimo periodo temporale;
- medesima condotta o causa generatrice.

In tali casi, si applica esclusivamente la penale specificamente prevista per la fattispecie concretamente accertata, individuata sulla base della causa prevalente dell'evento, con esclusione di ogni duplicazione di addebito per il medesimo fatto.

Art. 5 – Contributo di gestione

Il Consorzio A.R.I.C.A. riconosce annualmente al Consorzio L.E.B., a titolo di compartecipazione ordinaria alle spese di gestione del Canale Adige Guà e delle relative opere integrative annesse nonché di couso del Canale stesso, un contributo economico complessivo di € 300.000,00, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 che precede ed all'art. 6 che segue.

Art. 6 – Modalità di liquidazione del contributo

Il Consorzio A.R.I.C.A. liquiderà a favore del Consorzio L.E.B. il contributo di cui all'art. 5 che precede come segue:

- la quota fissa in n. 4 (quattro) rate trimestrali anticipate dell'importo di € 67.500,00/ciascuna, da corrispondere rispettivamente entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento;

- la quota variabile-cauzionale, quantificata in € 30.000,00, commisurata sulla base dei mc/s effettivamente scaricati da verificarsi a consuntivo, in contraddittorio tra le parti, entro il mese di gennaio dell'anno successivo rispetto all'annualità di riferimento secondo i criteri di cui all'art. 4 che precede.

Tale quota variabile-cauzionale, così come determinata all'esito della verifica di cui all'art. 4 che precede, sarà da corrispondere in un'unica soluzione entro il primo trimestre dell'anno successivo rispetto all'annualità di riferimento.

Le parti convengono, altresì, che il contributo complessivamente riconosciuto a consuntivo (parte fissa e parte variabile-cauzionale) sarà adeguato, a partire dall'annualità 2028, in base alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di proroga della presente convenzione ai sensi dell'art. 2 che precede, detto contributo riferito alla parte fissa sarà adeguato annualmente in base alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 7 – Canone demaniale

Per quel che riguarda in particolare gli oneri collegati alla derivazione d'acqua dal fiume Adige – cioè il canone demaniale ex art. 18 della L. 36/1994, il Consorzio A.R.I.C.A. provvederà al ristoro, per la parte afferente “l'uso igienico ed assimilati (vivificazione ambientale)” delle spese sostenute dal Consorzio L.E.B. sulla base degli importi che saranno di volta in volta comunicati dall'Unità Periferica Genio Civile di Verona.

Art. 8 – Collaborazione scientifica con il Ce.Sp.I.I.

Le parti danno atto della possibilità di attivare, per la durata della presente Convenzione, forme di collaborazione con il Ce.Sp.I.I. – Centro di Sperimentazione per l'Innovazione Irrigua istituito presso il Consorzio L.E.B. – in ambito scientifico, per l'approfondimento di tematiche di interesse per il Consorzio A.R.I.C.A. connesse, a titolo esemplificativo, al monitoraggio e alla previsione della disponibilità della risorsa idrica, alla gestione delle situazioni di scarsità o deficit idrico, all'innovazione delle tecniche irrigue e di vivificazione territoriale, nonché alla qualità delle acque. Le modalità, i contenuti e gli eventuali oneri di tale collaborazione saranno definiti con appositi accordi attuativi tra le parti interessate, da sottoscrivere separatamente rispetto alla presente Convenzione.

Art. 9 – Collaborazione scientifica con il Consorzio A.Ri.C.A.

Le parti danno atto della possibilità di attivare, per la durata della presente Convenzione, forme di collaborazione per la prestazione di servizio analitico di interesse del Consorzio L.E.B. mettendo a disposizione il proprio circuito di laboratori e il servizio di navetta per il trasporto dei campioni con le idonee indicazioni di conservazione. A titolo esemplificativo potranno essere predisposti pannelli

analitici specifici per l'uso irriguo di diverse colture sia per parametri chimici, che batteriologici e/o ecotossicologici.

Le modalità, i contenuti e gli eventuali oneri di tale collaborazione saranno definiti con appositi accordi attuativi tra le parti interessate, da sottoscrivere separatamente rispetto alla presente Convenzione.

Art. 10 – Disposizioni finali

Le parti danno atto che:

- in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, per ogni giorno di ritardo, saranno dovuti al Consorzio L.E.B., oltre alla somma capitale:
 - interessi in misura corrispondente al tasso attivo concordato con il Tesoriere del Consorzio L.E.B. stesso per le giacenze di cassa, nel caso la cassa sia attiva;
 - interessi in misura corrispondente al tasso passivo concordato con il Tesoriere del Consorzio L.E.B. stesso per le anticipazioni di cassa, nel caso la cassa sia scoperta;
 - qualora il ritardo si protragga oltre i 30 giorni dalla scadenza prevista, sarà in facoltà del Consorzio L.E.B. agire in via esecutiva nei confronti del Consorzio A.R.I.C.A.;
- eventuali gravi inosservanze agli impegni assunti con il presente accordo, daranno diritto alla parte lesa di recedere unilateralmente dall'accordo stesso, sperando ogni azione utile a difesa dei propri interessi, previa comunicazione di messa in mora a controparte e senza che quest'ultima provveda, nei termini concessi;
- tutte le controversie derivanti dal presente accordo, che non si siano potute definire in via bonaria, saranno attribuite alla competenza del foro di Verona.

Letto, approvato e sottoscritto

Cologna Veneta, li

Per il Consorzio di Bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico

Il Presidente

Per il Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque

Il Presidente

